



**COMUNE DI SAN VALENTINO
IN ABRUZZO CITERIORE
PROVINCIA DI PESCARA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 34 DEL 24/03/2023**

OGGETTO: Adozione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023-2025 e Ricognizione annuale eccedenze di personale.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro, del mese di Marzo alle ore 11:49, presso la Sala della Giunta, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Presidente Sindaco D'ANGELO ANTONIO.

All'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	D'ANGELO ANTONIO	SI
ASSESSORE	SCIAMBRA LINO	SI
ASSESSORE	PETRILLI LORENZO	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Comunale ARDUINO ANNA CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco D'ANGELO ANTONIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16.05.2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 16.05.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 22.04.2022, esecutiva, si è proceduto all'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024;

Richiamate le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n° 70 del 29/07/2022 ad oggetto "Piano Triennale del fabbisogno del personale 2022-2024. Aggiornamento";
- n° 91 del 28/09/2022 ad oggetto Piano Triennale del fabbisogno del personale 2022-2024. Aggiornamento";
- n° 108 del 04/11/2022 ad oggetto Piano Triennale del fabbisogno del personale 2022-2024. Terzo Aggiornamento";

VISTI:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 91 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, che prevede, quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, la verifica annuale delle eventuali situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- l'art. 6 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, da ultimo modificato dal D. Lgs. 25/5/2017, n. 75, che prevede al comma 1: "*Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali*";

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di San Valentino appartiene alla fascia demografica b) (popolazione al 31.12.2022: n. 1.850 abitanti).

Rilevato che:

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 28,60% (A);
- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 32,60% (B).

Visto l'art. 2 del richiamato D.M., recante "Definizioni", secondo il quale la spesa del personale è così definita: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Richiamata la "Circolare sul decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto

legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, prot. UGM_FP 0001374 del 08.06.2020, la quale ulteriormente precisa: “al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva di personale da considerare sono quelli relativi alle voci riportate nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U.1.03.02.12.001, U.1.03.02.12.002, U.1.03.02.12.003 e U.1.03.02.12.999.

Visto il D.L. n. 104/2020 (cd. “decreto agosto”), convertito in L. 126/2020, e richiamato l’art. 57, comma 3–septies, che introduce una deroga rispetto al calcolo delle facoltà assunzionali per gli enti territoriali ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016 (vedi, in particolare, art. 57, commi 3 e 3-bis), valevole comunque a livello generale, secondo cui, a decorrere dall’anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della L. n. 126/2020 (13/10/2020), finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, nonché le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, per il periodo in cui è garantito tale finanziamento; in caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;

Vista la delibera n. 125/2020 della Corte dei Conti della Lombardia che, con riferimento alle spese per il personale in convenzione, indica che deve essere considerata spesa di personale, dal comune capofila come anche dagli altri comuni, tutto ciò che attiene, nella sostanza, all’assunzione del personale stesso;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 21/10/2020, in G. U. n. 297 del 30/11/2020 ed entrato in vigore l’1/12/2020, contenente “*Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale*” che, tra le varie disposizioni, stabilisce che, ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, ciascun Comune convenzionato computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il Comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai Comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa;

Ritenuto, in conseguenza delle disposizioni sopra richiamate, di dover rilevare, tra le spese di personale da considerare ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 33, comma 2, quelle relative al rimborso delle spese al Comune capofila per la convenzione di Segreteria e, in via analogica, le spese per il rimborso ad altri Enti del personale comandato o in convenzione presso il Comune di San Valentino in A.C. ed escludendo, conseguentemente, le spese corrisposte al proprio personale che risulta in comando o convenzione presso altri Enti per la spesa da questi ultimi rimborsata a questo Ente;

Verificato che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2019-2021 e dal bilancio di previsione finanziario annualità 2022 assestato, il valore del rapporto tra spese del personale ed entrate correnti determinato per il Comune di San Valentino in A.C. è pari al 24,44% come verificabile dal prospetto allegato alla presente deliberazione (**Allegato 1**).

Preso atto che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (A) di cui all’art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Considerato che, ai sensi dell’art. 5, D.M. 17 marzo 2020, per i comuni “virtuosi”, nel periodo 2020-2024:

- è possibile incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1;
- è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, comma 1;

Preso atto inoltre che:

- sulla base dei valori corrispondenti della Tabella 2, l'incremento consentito della spesa di personale rilevata dal rendiconto 2018 (Euro 353.319,20) è pari, per l'anno 2023, al 34% che corrisponde ad € 120.158,53 per una spesa complessiva di € 473.447,73;

Rilevato che tale ultimo importo risulta superiore al **valore soglia di cui all'art. 4 comma 2** del D.M. 17 marzo 2020, pari **ad € 375.470,02** (calcolato incrementando la spesa del personale dell'ultimo rendiconto approvato anno 2021, pari a € 320.796,73, fino alla percentuale limite di cui alla Tabella 1 del 28,60% calcolata sulla media delle entrate correnti 2021/2023 al netto FCDE);

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il plafond calcolato con il nuovo valore soglia;

Acclarato che per l'anno 2023 il tetto massimo della spesa di personale è pertanto pari a **€ 375.470,02** salvo successivo riconteggio a seguito approvazione del Rendiconto 2022;

Ritenuto, per quanto attiene alla programmazione del personale, di dare atto che:

- L'Ente utilizza una dipendente del Comune di Abbateggio inquadrata nella categoria B per attività lavorativa per i Servizi demografici, supporto alla Segreteria e Segretario CE.CI., per un totale di 18 ore settimanali, di cui n. 6 ore al di fuori del proprio orario di lavoro ex art. 1 c. 557 della l. 311/2004 e n. 12 ore settimanali in convenzione ex art. 1 c. 124 L. 145/2018;
- L'Ente utilizza un dipendente Agente di P.M. del Comune di Serramonacesca per n. 15 ore settimanali, di cui n. 9 ore al di fuori del proprio orario di lavoro ex art. 1 c. 557 della l. 311/2004 e n. 6 ore settimanali in convenzione ex art. 1 c. 124 L. 145/2018;
- L'Ente utilizza un dipendente Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile del Comune di Cappelle sul Tavo, per n. 27 ore settimanali di cui n. 12 ore al di fuori del proprio orario di lavoro ex art. 1 c. 557 della l. 311/2004 e n. 15 ore settimanali in convenzione ex art. 1 c. 124 L. 145/2018;
- L'Ente utilizza un dipendente Istruttore Tecnico del Comune di Caramanico Terme per n. 3 ore settimanali, in convenzione ex art. 1 c. 124 L. 145/2018;
- L'Ente ha assunto una unità di personale – categoria D1 - con profilo Tecnico – a tempo determinato per n. 3 mesi, eventualmente prorogabile, a tempo parziale 12 ore settimanali (33% del tempo pieno), a mezzo selezione attivando la procedura di cui all'art. 110 comma 2 del TUEL (contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica);
- L'Ente ha assunto a tempo parziale 18 ore (50% del tempo pieno) e determinato per la durata di un anno, eventualmente prorogabile, un dipendente di cat. B1 con il profilo professionale di Esecutore Amministrativo – da assegnare ai Servizi Demografici in sostituzione del dipendente di questo Ente Nicola Theodosiu in Comando presso la Corte dei Conti Abruzzo dal 17.10.2022;

Ritenuto, tutto sopra quanto considerato, di procedere all'approvazione del PTFP per il triennio 2023/2025, al fine di sopperire alle carenze organiche dell'Ente, nei termini che seguono:

- Proroga fino al 31/12/2023 convenzione utilizzo dipendente del Comune di Abbateggio inquadrata nella categoria B per attività lavorativa per i Servizi demografici, supporto alla Segreteria e Segretario CE.CI., per un totale di 18 ore settimanali, di cui n. 6 ore al di fuori del proprio orario di lavoro ex art. 1 c. 557 della l. 311/2004 e n. 12 ore settimanali in convenzione ex art. 1 c. 124 L. 145/2018;
- Proroga fino al 31/12/2023 convenzione utilizzo dipendente Agente di P.M. del Comune di Serramonacesca per n. 15 ore settimanali, di cui n. 9 ore al di fuori del proprio orario di lavoro ex art. 1 c. 557 della l. 311/2004 e n. 6 ore settimanali in convenzione ex art. 1 c. 124 L. 145/2018;
- Proroga fino al 30/06/2023 convenzione utilizzo dipendente Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile del Comune di Cappelle sul Tavo, per n. 27 ore settimanali di cui n. 12 ore al di fuori del proprio orario di lavoro ex art. 1 c. 557 della l. 311/2004 e n. 15 ore settimanali in convenzione ex art. 1 c. 124 L. 145/2018;
- Proroga fino alla scadenza mandato Amministrativo convenzione utilizzo dipendente Istruttore Tecnico del Comune di Caramanico Terme per n. 3 ore settimanali, in convenzione ex art. 1 c. 124 L. 145/2018;
- Proroga fino alla scadenza mandato Amministrativo assunzione unità di personale – categoria D1 - con profilo Tecnico – a tempo determinato per n. 3 mesi, eventualmente prorogabile, a tempo parziale 12 ore

settimanali (33% del tempo pieno), a mezzo selezione attivando la procedura di cui all'art. 110 comma 2 del TUEL (contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica);

- Conferma assunzione a tempo determinato fino al 7/11/2023 e parziale (50% del tempo pieno) di un dipendente di cat. B1 con il profilo professionale di Esecutore Amministrativo – Servizi Demografici in sostituzione del dipendente di questo Ente in Comando presso la Corte dei Conti Abruzzo dal 17.10.2022, salvo proroga in caso di prolungamento del Comando o trasferimento in mobilità;

Considerato che la spesa di personale derivante dalla attuazione del FTFP 2023/2025, secondo le definizioni sopra riportate e tenendo conto degli elementi indicati dalla Circolare esplicativa, ammonta per l'anno 2023 ad € **357.311,33** come da prospetto **allegato sub. 2**, e che tale importo risulta inferiore alla spesa potenziale massima;

Richiamato l'art. 19, comma. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate.

Visto il D. Lgs n. 267/2000.

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000.

Visto il parere del Revisore del Conto

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023-2025** quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di Approvare il nuovo piano occupazionale, come segue:
 - Proroga fino al 31/12/2023 convenzione utilizzo dipendente del Comune di Abbateggio inquadrata nella categoria B per attività lavorativa per i Servizi demografici, supporto alla Segreteria e Segretario CE.CI., per un totale di 18 ore settimanali, di cui n. 6 ore al di fuori del proprio orario di lavoro ex art. 1 c. 557 della l. 311/2004 e n. 12 ore settimanali in convenzione ex art. 1 c. 124 L. 145/2018;
 - Proroga fino al 31/12/2023 convenzione utilizzo dipendente Agente di P.M. del Comune di Serramonacesca per n. 15 ore settimanali, di cui n. 9 ore al di fuori del proprio orario di lavoro ex art. 1 c. 557 della l. 311/2004 e n. 6 ore settimanali in convenzione ex art. 1 c. 124 L. 145/2018;
 - Proroga fino al 30/06/2023 convenzione utilizzo dipendente Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile del Comune di Cappelle sul Tavo, per n. 27 ore settimanali di cui n. 12 ore al di fuori del proprio orario di lavoro ex art. 1 c. 557 della l. 311/2004 e n. 15 ore settimanali in convenzione ex art. 1 c. 124 L. 145/2018;
 - Proroga fino alla scadenza mandato Amministrativo convenzione utilizzo dipendente Istruttore Tecnico del Comune di Caramanico Terme per n. 3 ore settimanali, in convenzione ex art. 1 c. 124 L. 145/2018;
 - Proroga fino alla scadenza mandato Amministrativo assunzione unità di personale – categoria D1 - con profilo Tecnico – a tempo determinato per n. 3 mesi, eventualmente prorogabile, a tempo parziale 12 ore settimanali (33% del tempo pieno), a mezzo selezione attivando la procedura di cui all'art. 110 comma 2 del TUEL (contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica);

- Conferma assunzione a tempo determinato fino al 7/11/2023 e parziale (50% del tempo pieno) di un dipendente di cat. B1 con il profilo professionale di Esecutore Amministrativo – Servizi Demografici in sostituzione del dipendente di questo Ente in Comando presso la Corte dei Conti Abruzzo dal 17.10.2022, salvo proroga in caso di prolungamento del Comando o trasferimento in mobilità;
- 3) di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- 4) di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni del personale rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557, L. 27 dicembre 2006, n° 266 (spesa media personale 2011-2013) come da prospetto allegato sub. 3;
- 5) di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 167 del 21/03/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile NERONE FABRIZIO in data 21/03/2023.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 167 del 21/03/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità contabile firmato dal Responsabile NERONE FABRIZIO in data 21/03/2023.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Sindaco D'ANGELO ANTONIO

Il Segretario Comunale
ARDUINO ANNA CLAUDIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 246

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione ARDUINO ANNA CLAUDIA attesta che in data 29/03/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Delibera di Giunta N.ro 34 del 24/03/2023 con oggetto:

Adozione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023-2025 e Ricognizione annuale eccedenze di personale.

Resterà affissa 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ARDUINO ANNA CLAUDIA il 29/03/2023.